



CITTA' DI MENDICINO

PROVINCIA DI COSENZA

ORDINANZA DEL SINDACO

N.18 DEL 24.06.2024

OGGETTO: ORDINANZA PER LA PULIZIA E MANUTENZIONE DEI TERRENI PRIVATI IN AMBITO URBANO ED EXTRAURBANO

IL SINDACO

Premesso:

-che da verifiche degli organi competenti è emerso che non tutti i proprietari ed i conduttori di fondi confinanti con le strade comunali e vicinali provvedono ad una adeguata manutenzione del verde, delle ripe e dei propri fondi;

-che l'abbandono, l'incuria e la mancanza di un'adeguata manutenzione del cd. verde privato e pubblico da parte dei proprietari, dei conduttori dei fondi e aree site nel territorio comunale, possono causare rischi per la propagazione di incendi, con conseguente grave pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

-che l'innalzarsi delle temperature estive comporta uno stato di elevato pericolo di incendio di arbusti e sterpaglie;

Considerato che la presenza di terreni, recintati e non, siti all'interno e all'esterno del centro urbano, ricoperti da una folta vegetazione spontanea, rovi e arbusti, oggetto di deposito di materiale di risulta e di rifiuti eterogenei, possono provocare, seri problemi di igiene, dando luogo alla proliferazione di ratti e di animali nocivi di ogni specie, nonché sono potenziale causa di incendi, con conseguente pregiudizio per l'incolumità pubblica e privata;

Rilevato che la regolare fruizione della viabilità pubblica, può essere ostacolata dalla negligenza dei proprietari e conduttori delle aree incolte e dei frontisti che non eseguono tempestivamente la corretta manutenzione dei terreni di proprietà, provvedendo al taglio delle siepi e dei rami di piante che si protendono oltre il ciglio stradale, creando impedimento, tra l'altro, alla corretta visione della segnaletica stradale;

Visto che è proibita qualsiasi alterazione o modificazione dei fossi laterali e delle loro sponde, poiché la loro ostruzione o cattivo funzionamento potrebbe rappresentare causa di tracimazione delle acque sulle sedi stradali o situazioni di rischio igienico dovuto al ristagno delle acque stesse;

Accertato che, per quanto riguarda le strade comunali, spesso non vengono osservate le norme sopra richiamate oltre a tutte le altre norme e cautele che disciplinano l'uso e garantiscono la normale circolazione e la sicurezza della viabilità;

Ritenuto necessario mantenere costantemente sotto controllo, sia da parte dei privati che degli enti proprietari o a qualunque titolo responsabili, la pulizia e la cura di aree ricadenti nel territorio comunale;

Atteso che è opportuno adottare opportuni provvedimenti tesi all'esecuzione di urgenti interventi di pulizia di terreni incolti e di aree degradate, con particolare riferimento a quelle poste in prossimità di civili abitazioni;

Accertata la non necessità della comunicazione di avvio del procedimento in quanto il presente provvedimento ha carattere generale e contenuto normativo, ai sensi dell'art.13, comma 1, della L.241/1990;

Vista la L. 225/92, così come modificata dalla L.100/2012 che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile;

Visto l'art. 255 del D.lgs. 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";

Visto il D.lgs. 30/04/1992, n.285, ed il relativo Regolamento di Esecuzione D.P.R. 495/1992, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 21/11/2000 n. 353;

Visto il D.lgs. 18/08/2000, n.267;

Visti i vigenti regolamenti;

ORDINA

Allo scopo di eliminare le cause che possono costituire innesco di incendi, creare situazioni potenzialmente di pericolo per la circolazione stradale, nonché pregiudizio all'igiene pubblica, con conseguente aggravio del pericolo per l'incolumità delle persone:

Ai proprietari, ai conduttori e ai detentori a qualsiasi titolo di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, siano di proprietà di Enti pubblici o di privati (soggetti giuridici o persone fisiche), nonché ai responsabili di cantieri edili e stradali, ai responsabili di strutture artigianali e commerciali, con annesso aree pertinenziali private, di procedere agli interventi di pulizia di seguito elencati, che dovranno essere comunque tutti effettuati ciclicamente in modo da garantire la perfetta pulizia e manutenzione dei luoghi, ogni qualvolta necessario consistenti in:

1) Sfalcio dell'erba, regolazione delle siepi, taglio di piante, di rami, del fieno, delle sterpaglie e della vegetazione incolta e sfalcio di tutta la vegetazione secca anche in aree coltivate, ricadenti nella proprietà privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale;

2) Regolazione delle siepi, taglio di rami delle alberature e piante e rimozione dello sfalcio, nonché dei rifiuti, nelle aree private e pubbliche site nelle vicinanze di abitazioni, ed in particolare nelle aree private prospicienti o che aggettano su strade ed aree pubbliche o di uso pubblico, a tutela della viabilità e della fruizione delle stesse;

3) Rimozione dello sfalcio e dei tagli, dalle aree di cui ai precedenti punti 1) e 2) e conseguente smaltimento e conferimento (o riciclo) secondo le modalità previste per legge;

4) Manutenzione, pulizia e spurgo, con eventuali opere di risagomatura, dei fossi e dei canali di scolo e delle cunette, così da favorire il regolare deflusso delle acque stesse e la loro immissione nei fossi e/o scarichi principali.

AVVERTE CHE

In caso di inadempimento, salvo che il fatto non costituisca reato, o violazione a leggi e regolamenti statali e regionali, l'applicazione ai contravventori della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall'art. 7 bis comma 1 bis del D.lg. 267/2000, che prevede la sanzione da € 25,00 a € 500,00;

A norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere:

- 1) per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione, al TAR competente per territorio;
- 2) entro 120 giorni sempre dalla data del suo ricevimento al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

DEMANDA

Al Servizio di Polizia Locale ai fini della corretta osservanza della presente ordinanza.

Al Settore 6 - Urbanistica e Ambiente, di questo Ente:

- l'individuazione dei proprietari, conduttori o detentori a qualunque titolo dei fondi privati, nel centro urbano e nell'agro, e dei dati catastali di ciascun fondo, e la tempestiva comunicazione al Servizio di Polizia Locale, ai fini dell'irrogazione dei provvedimenti sanzionatori;

DISPONE

Di dare adeguata pubblicità al presente provvedimento mediante la sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale e la predisposizione di apposito avviso da inserire nel sito istituzionale dell'Ente e da pubblicizzare nei consueti modi di diffusione.


CITTA' DI MOMBELLO SINDACO
Ing. Irma Bucarelli
Prov. di Cosenza